

ALLEVAMENTO CINOFILO

Profili fiscali e contabili

a cura di

Dott. Cesare Bianchetti

Dott. Antonio Gigliotti

Milano, aprile 2013

Aggiornamento a cura Dott. Cesare Bianchetti

3° edizione

CAPITOLO 13

ATTIVITA' AMATORIALE

Par 13.1 Iscrizione in camera di commercio

L'iscrizione in Camera di Commercio è obbligatoria per gli:

- ✓ imprenditori commerciali;
- ✓ gli imprenditori agricoli.

Ai sensi dell'art. 2195 del codice civile gli imprenditori commerciali sono coloro che esercitano:

La qualifica di imprenditore commerciale si acquista in conseguenza del fatto obiettivo e concreto dell'attività commerciale.

Deve ritenersi imprenditore professionale, ai sensi dell'art. 2082 CC anche colui il quale partecipi alla gestione dell'impresa con prevalente attività direttiva, organizzativa e di vigilanza sugli atti di commercio compiuti da propri soci di fatto (Cass. n. 4699 del 1980).

Organizzazione professionale

Perché ricorra la figura dell'imprenditore commerciale, come tale assoggettabile a fallimento, il requisito dell'organizzazione professionale per un'attività di servizi non postula necessariamente un complesso ordinato di mezzi e di persone con le modalità e le caratteristiche delle rispettive attività commerciali, essendo, invece, sufficiente che quella attività sia sistematica e continua, anche se con rudimentale e limitata predisposizione di documenti, danaro o altro, particolarmente quando essa sia incentrata in una persona e non richieda che scarsi mezzi materiali e personali.

Imprenditore agricolo

Ai sensi dell'art. 2135 c.c. è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:

- coltivazione del fondo;
- selvicoltura;
- allevamento di animali;
- attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

**Attività
amatoriale**

Se l'allevatore non è classificabile né come imprenditore agricolo e neppure come imprenditore commerciale esso non è tenuto all'iscrizione in Camera di Commercio.

Per quanto riguarda le condizioni per poter essere classificato come imprenditore agricolo si fa presente che, come esposto al capitolo 1, **l'allevamento di cani assume natura di impresa quando l'allevamento abbia per oggetto almeno 5 fattrici, le quali annualmente producono non meno di 30 cuccioli.**

Si fa presente, però, che tale disposizione è una norma di natura esclusivamente amministrativa che prima di tutto consente agli allevatori che svolgono tale attività in maniera prevalente di usufruire del trattamento pensionistico che spetta agli imprenditori agricoli (e ai coltivatori diretti).

Per la classificazione dell'allevatore di cani tra gli imprenditori commerciali, invece, non vige alcuna norma precisa che consenta di delimitare il confine tra attività amatoriale e attività commerciale.

Ogni allevatore è quindi tenuto ad esaminare la propria realtà di allevamento e valutare se sia presente la natura d'impresa prevista dall'art. 2195 del codice civile

Par 13.2 Imposte dirette

Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi disciplina la tassazione di tutti i redditi conseguiti in Italia; al suo interno sono contenute suddivisioni per classi di reddito fra cui quella relativa ai redditi di impresa (artt. 55 e seguenti Tuir).

Redditi d'impresa

L'articolo 55 sopra citato enuncia che

→ *"sono redditi d'impresa di quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 del codice civile anche se non organizzate in forma di impresa".*

Appare subito evidente che il concetto cardine per l'individuazione della applicazione dell'Irpef è quello della professione abituale.

Redditi diversi

Se al contrario l'attività viene svolta occasionalmente non vi è dubbio che non vi è esercizio di impresa con la conseguenza che:

→ l'Irpef è applicata ai sensi dell'art. 67 comma 1 lett. i) Tuir (redditi diversi).

Sulle attività occasionali il Ministero non si è espresso con particolare frequenza; tuttavia sono state pubblicate alcune risoluzioni ministeriali alcune delle quali in materia di attività di bed and breakfast provocate dall'entrata in vigore di alcune leggi regionali che autorizzano il particolare esercizio di tali attività in ambito familiare.

Occasionale

Ciò ha consentito al Ministero di aggiornare il concetto di occasionalità e di abitualità.

Una risoluzione interessante è la n. 550326 del 24 novembre 1988, Dir. Gen. Tasse, in cui il Ministero definisce i criteri di professionalità ed abitualità, secondo il Ministero essi

→ *"sussistono ogni qualvolta un soggetto ponga in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo. In altri termini i cennati presupposti non si realizzano solo nei casi in cui vengono posti in essere atti economici in via meramente occasionale".*

In linea generale si tende ad affermare che poche (4/5) operazioni effettuate in un anno consentono al soggetto (privato) che le compie di qualificarsi come operatore occasionale.

Per la verifica dell'abitudine (o di contro dell'occasionarietà) dell'attività di allevamento cani non esistono, però, norme o interpretazioni ministeriali precise, quindi **la presenza (o meno) di un reddito d'impresa va verificata caso per caso.**

Allevamento amatoriale

Il soggetto che effettua l'attività di allevamento amatoriale e quindi in modo occasionale non consegue un reddito d'impresa ma un reddito diverso (art. 67 comma 1 lett. i Tuir).

Il reddito conseguito è determinato sulla base dei proventi percepiti nel periodo d'imposta (criterio di cassa), al netto delle relative spese sostenute e documentate.



Esempio

Nel periodo 2012, dalla vendita di 4 cani, un allevatore amatoriale ha incassato una somma pari a 3.000 €.

Per allevare i cani l'allevatore ha sostenuto delle spese (veterinario, cibo e spese varie) pari a 1.000.

Il reddito da dichiarare sarà pari a € 2.000.



Nota bene

Le spese sostenute devono essere provate mediante apposita documentazione (fattura o ricevuta fiscale).

Le somme percepite devono essere certificate mediante apposita ricevuta (vedi paragrafo 11.3).

La documentazione delle spese e le ricevute delle vendite devono essere conservate fino al 31 dicembre del 4° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ed esibite **all'Amministrazione finanziaria in caso di controllo de reddito** dichiarato.

In particolare dovrà essere indicato nella :

- prima colonna
 - ➔ le somme derivanti dalla vendita;
- seconda colonna
 - ➔ le spese sostenute.



Esempio

Riprendendo l'esempio esposto precedentemente la compilazione del modello Unico deve avvenire in questo modo:

RL14 Corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente	3.000 ,00	1.000 ,00
--	-----------	-----------

Par 13.3 Imposta sul valore aggiunto (Iva)

Le stesse considerazioni sull'occasionalità delle operazioni esposte nel paragrafo precedente relativamente alle imposte dirette valgono anche per l'imposta sul valore aggiunto (Iva).

Agli effetti della determinazione dell'occasionalità o della continuità delle operazioni effettuate si deve, per ciò che riguarda l'Iva, fare riferimento sia al c. 1 dell'art. 4 che dell'art. 5, D.P.R. 26.10.1972, n. 633:

- art. 4 ("Esercizio d' impresa"), c. 1:
 - ➔ *"Per esercizio d' impresa si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali e agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del Codice Civile, anche non organizzate in forma d' impresa, nonché l'esercizio di attività, organizzate in forma d'impresa, dirette alla prestazione di servizi se non rientrano nell'articolo 2195 del Codice Civile";*
- art. 5 ("Esercizio di arti o professioni"):
 - ➔ *"Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituita tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attività stesse".*

Come si vede, in entrambi i commi, è richiesto per l'appartenenza al novero dei contribuenti soggetti all'Iva, l'esercizio per professione abituale delle attività svolte dai soggetti.

E' opportuno sottolineare che il termine professione non è da intendere in senso tecnico (come professione con riferimento all'attività dei professionisti: avvocati, ingegneri, ecc.), ma in senso lato e nel senso dell'applicazione a una determinata attività.

In nessun caso si chiede l'esclusiva, per cui si può essere soggetto Iva anche svolgendo una attività che non prevede la partita Iva, come -ad esempio l'attività di lavoro dipendente.

Occasionalità

L'occasionalità si sostanzia ogni qual volta un soggetto pone in essere una attività priva di sistematicità e stabilità (e quindi con mezzi non opportunamente organizzati).

In proposito il Ministero delle finanze (C.M. 30 aprile 1977, n. 7/1496) ha affermato che per abitualità deve intendersi un normale e costante indirizzo dell'attività del soggetto, che viene attuato in modo continuativo; deve trattarsi, cioè, di una attività che abbia il particolare carattere della professionalità. E tale caratteristica sussiste in presenza di una attività contraddistinta da ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità di comportamenti preordinati al conseguimento di uno scopo o di un risultato.

Non si realizzano gli stessi presupposti ogni qual volta vengano posti in essere atti meramente occasionali, cioè che abbiano i requisiti dell'eventualità, della secondarietà e dell'episodicità.

Allevamento amatoriale



l'occasionalità si presenta nel caso in cui l'allevamento di cani avvenga in modo amatoriale. Se l'allevatore svolge tale attività con atti meramente occasionali che abbiano i requisiti dell'eventualità, della secondarietà e dell'episodicità, l'attività svolta è irrilevante ai fini Iva.

Si fa presente che la verifica dell'occasionalità/abitudine deve essere effettuata in relazione ad ogni caso concreto. Si può sostenere che in linea generale un'attività amatoriale viene svolta senza il carattere della professionalità e quindi in assenza di una attività contraddistinta da ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità di comportamenti preordinati al conseguimento di uno scopo o di un risultato. Ma ripetiamo che tali considerazioni devono essere effettuate in relazione ad ogni caso concreto.

**Operazioni fuori
campo Iva**

Il soggetto che svolge l'attività di allevamento in modo occasionale pone in essere un'attività irrilevante ai fini Iva.

L'occasionalità delle operazioni determina, quindi, il vantaggio dell'esclusione dalla sfera di questa imposta, con:

→ **l'esonero di tutti gli adempimenti di ordine formale e sostanziale.**

Il soggetto non è quindi tenuto ad alcun obbligo, in particolare non è tenuto alla:

- richiesta di attribuzione della Partita Iva;
- presentazione della dichiarazione Iva;
- applicazione dell'Iva alle cessioni dei cani.

In relazione a quest'ultimo aspetto si fa presente che, al momento in cui l'allevatore vende i cani allevati dovrà emettere un'apposita ricevuta, rilevante ai fini delle imposte dirette, dove verrà indicato che l'operazione è fuori campo Iva.

Alla suddetta ricevuta dovrà essere applicata un'imposta di bollo di 1,81 € se il documento ha un importo complessivo superiore a 77,47 €.

Fac - simile
ricevuta

Nome e Cognome _____
nato a _____ il _____
residente in _____
C.F. _____

Ricevuta n. _____ il _____

Ricevo quale compenso per cessione di n. _____ cani (descrizione completa dei cani oggetto di cessione) dalla società _____ con sede legale in _____ Cod. Fisc./P.iva _____ (oppure dal sig. _____, nato a _____ il _____ residente _____ Cod. Fisc. _____).

per l'importo di € _____

Trattasi di cessione occasionale ai sensi dell'art. 67 c. 1 lett. i del TUIR 917/16 e fuori campo IVA ai sensi dell'art. 4 DPR 26/10/1972 n. 633.